

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Insegnamento religioso alle medie come alla USI/SUPSI

Fermo restando gli art. 15 della Costituzione federale e art. 8 di quella cantonale, come anche il principio della laicità dello Stato,

**A)** per le scuole medie vi è stato un lungo dibattito ed alcuni messaggi nonché rapporti (l'ultimo n. 7504 del 2018 e due precedenti n. 7307 e n. 7067) con cui si è giunti alla modifica dell'art. 23 della Legge sulla scuola pubblica con cui, dopo le possibilità di seguire facoltativamente insegnamenti confessionali, si è previsto l'ultimo anno di scuola media un corso obbligatorio di storia delle religioni.

**In merito a questo aspetto si chiede al Governo:**

1. se ha monitorato questo nuovo corso obbligatorio di storia delle religioni?
2. Se ha ottenuto un feedback positivo in termini di qualità dell'insegnamento e di soddisfazione degli studenti?
3. Come si compone il corpo docenti di questa lezione? Quanto sono docenti religiosi, storici, filosofi, ...?
4. Se ritiene che detto corso obbligatorio non possa o debba essere esteso anche alla terza media in sostituzione del corso facoltativo confessionale?

**B)** Per l'USI/SUPSI, quindi settore post obbligatoria, è noto che a Lugano vi sia una Facoltà di teologia che però, non a caso, non è parte della USI (cfr. art. 13 Legge USI/SUSPI: RL 421.100) così come nella SUPSI non sono contemplati dipartimenti di teologia (art. 13 Legge USI/SUPSI). L'art. 63 della Costituzione federale prevede che la Confederazione emani prescrizioni in materia di formazione professionale.

Ora, l'art. 1 Legge USI/SUPSI prevede certo che questi enti siano autonomi e con personalità propria ma considerati di diritto pubblico (quindi comunque emanazione dello Stato) tanto è che gli stessi sono finanziati anche dal Cantone (art. 2 Legge USI/SUPSI); il Gran Consiglio ha una serie di facoltà previste dall'art. 3 Legge USI/SUPSI (cfr. allegato) e dispone di una Commissione di vigilanza composta e con compiti sanciti dagli art. 3a e 3b della citata legge. Se è vero che l'art. 4 prevede che sia "garantita la libertà di insegnamento e di ricerca", è pur anche vero che l'art. 1 della legge cantonale, rinviando alle normative e direttive federali, chiede che sia rispettata la politica federale e intercantonale in ottemperanza alla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011. L'art. 1 cpv. 3 e 4 Legge USI/SUPSI prevedono pure che:

- In particolare, l'USI provvede all'insegnamento e alla ricerca nei campi dove possono essere conseguiti:
  - a) una qualità scientifica di rilevanza internazionale;
  - b) uno sviluppo conforme alle risorse disponibili e alla domanda.
- In particolare, la SUPSI pone attenzione ai bisogni locali nei seguenti settori:
  - a) l'insegnamento di base e la formazione continua;
  - b) la ricerca applicata;
  - c) lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico.

Ora, si è preso atto che di recente la SUPSI ha lanciato un corso CAS in *“Integral Economy – Incorporating Sustainability, Ethics & Faith”* ovvero un corso di Economia detta “integrale” offerto dalla Facoltà di teologia dell'Università di Friburgo, che è organizzato e realizzato dal «Center Faith & Society» e dall'«Istituto interdisciplinare di etica e diritti umani» in collaborazione con il Dipartimento di economia aziendale, sanità e assistenza sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Nel titolo inglese si legge anche che il corso dovrebbe trattare di incorporare la sostenibilità e l'etica, poi di fatto pare piuttosto che si parli di incorporazione della Fede, solo quella cristiana, nel mondo del lavoro per plasmare la società e l'economia con interazioni anche internazionali.

Il corso, leggiamo dal sito e dal programma (<https://integral-economics.com/experience/>), si rivolge a giovani professionisti e persone che lavorano nel mondo degli affari che vogliono aumentare le loro competenze in materia di etica aziendale e rafforzare le loro capacità di giudizio riflessivo e decisionale. Inoltre, CAS «Economia integrale» è *“progettato”* per le persone che desiderano acquisire una visione teologica dell'economia e sono interessati a trasferire le loro credenze cristiane in pratica nei loro luoghi di lavoro. La SUPSI offre inoltre un'opportunità unica per conoscere diverse reti di imprese cristiane e istituzioni ecclesiastiche”. Tra le testimonianze di chi avrebbe seguito questo corso altrove si legge: *“in questo corso impariamo quali implicazioni ha una visione cristiana del mondo per la mia vita lavorativa quotidiana e come possiamo contribuire a plasmare la società e l'economia in cui viviamo”*. L'obiettivo è scoprire il valore dell'economia basata sulla fede nel tuo contesto personale e aziendale.

La SUPSI lancia e promuove, con accordi di partenariato tutti chiaramente ed esclusivamente cristiani, questo Corso con una Facoltà di teologia fuori Cantone quando quella di Lugano non è volutamente contemplata nelle facoltà dell'USI.

Ora, tenuto conto di quanto sopra, **si chiede al Governo, risp. se caso con l'apposita Commissione di vigilanza del Gran Consiglio:**

1. Se ritiene che un tale corso sia conforme ai compiti e alle missioni prioritarie di cui si deve occupare la SUPSI per legge?
2. Se del caso come intende intervenire per ripristinare la situazione ex lege?
3. Se ritiene che tale corso garantisca un livello di insegnamento di qualità, eticità, neutralità e indipendenza scientifica ed umanistica esigibile in una scuola universitaria?
4. Se un tale corso è conforme alle normative e direttive federali in un'ottica anche di laicità dello Stato e della scuola seppur universitaria finanziata dall'Ente pubblico?
5. Se in breve non intravede nessuna obiezione, criticità o inopportunità anche in un'ottica semmai di approccio pluriconfessionale ed anche veramente etico-filosofico?

Matteo Quadranti

Allegato:

RL 421.100 Legge sull'USI, sulla SUPSI e sugli istituti di ricerca

## Allegato:

### **RL 421.100 Legge sull'USI, sulla SUPSI e sugli istituti di ricerca**

#### **Rapporti con il Cantone**

**Art. 3** <sup>1</sup> Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

- a) decide la creazione o la soppressione di facoltà dell'USI e di settori di studio della SUPSI;
- b) approva ogni quattro anni la pianificazione della politica universitaria cantonale, con il rispettivo impegno finanziario quadriennale, e viene informato tempestivamente sugli orientamenti strategici, sulla creazione di istituti, sull'affiliazione e sull'associazione di istituti di terzi; la pianificazione concerne anche il sostegno di istituti di ricerca ai sensi dell'art. 16 della presente legge;
- c) stabilisce annualmente, in sede di preventivo, il contributo di gestione per l'anno considerato;
- d) discute annualmente la politica universitaria dell'anno accademico trascorso sulla base di un Messaggio presentato dal Consiglio di Stato entro la metà di settembre di ogni anno, che comprende in particolare il rapporto di verifica dei contratti di prestazioni e i rapporti dell'USI e della SUPSI sull'anno accademico trascorso, comprensivi dei conti e del bilancio;
- e)...
- f) decide i contributi agli investimenti.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato:

- a) stipula con l'USI e con la SUPSI i contratti di prestazioni contenenti gli obiettivi prioritari, che allega al messaggio di pianificazione della politica universitaria cantonale, e propone al Gran Consiglio i contributi di gestione annuali tenuto conto della pianificazione quadriennale;<sup>[9]</sup>
- b) nomina i membri del Consiglio dell'USI e del Consiglio della SUPSI;
- c) può imporre a USI e SUPSI gli accordi necessari a contenere gli oneri finanziari per lo Stato, segnatamente in materia di infrastrutture logistiche e didattiche, organizzazione e servizi;
- d) rappresenta l'USI e la SUPSI davanti al Gran Consiglio, come pure davanti agli organismi federali o intercantonali;
- e) verifica annualmente l'utilizzo dei contributi di gestione, la conformità con la pianificazione quadriennale e il raggiungimento o meno degli obiettivi dei contratti di prestazioni.

<sup>3</sup> I conti dell'USI e della SUPSI sono revisionati dagli organismi di controllo dell'Amministrazione cantonale.

#### **Commissione di controllo**

##### **a) alta vigilanza e composizione**

**Art. 3a** <sup>1</sup> Il Gran Consiglio per il tramite della Commissione di controllo esercita l'alta vigilanza su USI e SUPSI, nel rispetto dei principi dell'autonomia e della libertà accademica.

<sup>2</sup> La Commissione di controllo è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della Commissione speciale scolastica per la durata della legislatura.

<sup>3</sup> I membri sono rieleggibili. La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione speciale scolastica.

##### **b) competenze**

**Art. 3b** <sup>1</sup> La Commissione di controllo:

- a) si esprime sulla pianificazione della politica universitaria cantonale e sul rispettivo impegno finanziario quadriennale, prendendo in special modo visione dei contratti di prestazioni;
- b) si esprime sul grado di raggiungimento degli obiettivi della politica universitaria cantonale, verificando in particolare il rispetto dei contratti di prestazioni.

<sup>2</sup> A tale proposito, la Commissione di controllo allestisce rapporti specifici all'attenzione della Commissione speciale scolastica.

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione di controllo sugli esiti della vigilanza diretta, come pure ogniqualvolta essa ne faccia esplicita richiesta. La Commissione può esigere in ogni tempo dal Consiglio di Stato, dall'Amministrazione e dai competenti organi di USI e SUPSI le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l'assolvimento dei suoi compiti.